



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Indicazioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia

(Determinazione Dirigenziale n.157 del 28/05/2012)

Le seguenti indicazioni tecniche hanno l'obiettivo di fornire elementi operativi certi per l'esecuzione delle attività forestali e di messa in sicurezza dagli incendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nelle more della approvazione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco. Hanno altresì l'obiettivo di ottemperare al criterio di sostenibilità delle stesse attività in sintonia con la disciplina di tutela vigente nel Parco (ai sensi dell'Allegato "A" al d.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione del Parco ed ai sensi delle disposizioni della L. 394/1991).

Le indicazioni tecniche sono inoltre necessarie ad assicurare il mantenimento ovvero il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie e delle specie animali e vegetali, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE nonché delle norme nazionali e regionali di recepimento.

Nelle aree boschive ricadenti nel territorio del Parco la disciplina di tutela di cui all' art. 3 c. 1 lett. q) dell'allegato A al DPR 10/03/2004, stabilisce il divieto del taglio dei boschi, degli alberi isolati e della vegetazione spontanea ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 lett. c) che consente l'esecuzione di interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento ed il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea ed arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi in ogni caso con specie autoctone.

L'applicazione delle indicazioni tecniche consentono agli operatori selvicolturali pubblici e privati, ai gestori di infrastrutture a rete, alle Autorità pubbliche competenti in materia forestale ed ambientale ed ai proprietari/conducenti di fondi, di agire con tranquillità e certezza nel territorio del Parco, nonché di effettuare le obbligatorie operazioni di prevenzione degli incendi boschivi e delle aree naturali in accordo con i provvedimenti nazionali e regionali in materia.





parco nazionale
dell'**alta murgia**

Premessa

Ferme restando le procedure autorizzative dell'Ente e quanto previsto in particolare dall'art. 11 comma, 3. della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1. lett. c) dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al d.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nonché dal Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 "*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)' introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*", le cui disposizioni integrano la disciplina di tutela del Parco, le seguenti indicazioni tecniche sono rivolte agli operatori agro-forestali pubblici e privati ed agli Enti di gestione delle infrastrutture lineari. Restano altresì valide le disposizioni del Regolamento Regionale n. 10 del 30/06/2009 "*Tagli boschivi*".

All'interno dell'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia ai sensi del l. 394/91 art. 11 c. 3 è vietato l'uso dei fuochi all'aperto, in tutto il territorio protetto pertanto è vietata la bruciatura delle stoppie.

1. Periodo per l'esecuzione degli interventi selvicolturali e di messa in sicurezza dagli incendi.

Gli interventi selvicolturali nei boschi pubblici e privati devono essere effettuati dal 1 ottobre al 15 marzo di ogni anno.

Tali termini possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna.

Gli interventi di messa in sicurezza dagli incendi nei boschi pubblici e privati devono essere effettuati entro il 31 maggio.

Le operazioni di ripristino della viabilità sulle piste forestali e sulle strade affiancate da vegetazione forestale consistenti nella eliminazione di piante schiantate o pericolanti che possono limitare il passaggio, nella potatura delle branche sporgenti, nella eliminazione di polloni che invadono le banchine ed nel taglio dell'erba e delle specie arbustive esuberanti quali rovi, edera ecc. presenti a bordo strada, devono avvenire in periodo tale da evitare l'imminente ricaccio ed entro il 31/05 o comunque prima dell'inizio del periodo di massimo rischio incendi stabilito generalmente al 15 giugno ed in caso di necessità contingenti anticipato al 1 giugno.

Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente e qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle stesse aree boschive da pericoli imminenti.

I proprietari dei terreni in coltura con specie erbacee confinanti con aree boscate o a pascolo naturale devono realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una fascia protettiva di larghezza costante di almeno quindici metri priva di residui di vegetazione mediante interrimento dei residui colturali subito dopo la raccolta o comunque entro il 15 luglio.

2. Habitat del legno morto.

Gli interventi selvicolturali di miglioramento boschivo mediante diradamento devono prevedere il rilascio in campo di almeno dieci piante arboree per ettaro, morte o deperienti, sia in piedi che aduggiate, scelte fra gli esemplari di maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna, e dieci esemplari di particolari caratteristiche fenotipiche e diametriche per l'accrescimento indefinito. Tali alberi devono essere contrassegnati con un bollo di vernice gialla indelebile.

Le piante schiantate da rilasciare lasciate a terra come legno morto devono essere sottoposte a sramatura e la ramaglia risultante deve essere eliminata mediante cippatura e distribuzione in loco del materiale





parco nazionale
dell'alta murgia

frammentato, ovvero allontanata dall'area boscata. La ceppaia comprensiva delle radici delle piante schiantate dal vento può essere tagliata dal resto del tronco e ricollocata sull'area di espianto avendo cura di non chiudere completamente la buca al fine di lasciare anfratti utili come rifugio alla fauna.

3. Conservazione del sottobosco

Gli interventi selvicolturali devono essere indirizzati ad una gestione naturalistica che incrementi il livello di biodiversità forestale e favorisca la formazione di popolamenti disetanei e pluristratificati. Tutte le piante autoctone erbacee, arbustive ed arboree che costituiscono il sottobosco devono essere tutelate durante gli interventi selvicolturali. Interventi di contenimento possono essere attuati per le specie striscianti come il rovo comune (*Rubus ulmifolius*) ed l'edera comune (*Edera helix*), nel caso queste soffochino la rinnovazione.

È consentita l'eliminazione, mediante rimozione delle ceppaie, delle sole specie alloctone ed in particolare ailanto (*Ailanthus altissima*) e robinia (*Robinia pseudoacacia*).

Gli interventi di rinfoltimento della vegetazione con specie latifoglie autoctone non devono mai essere monospecifici e devono prevedere l'impianto anche di specie da frutto quali il gelso (*Morus nigra e alba*), il nespolo (*Mespilus germanica*), l'azzerruolo (*Crataegus azarolus*), il fico (*Ficus carica*), il noce (*Juglans regia*), il sorbo (*Sorbus aucuparia*) il giuggiolo (*Zizyphus jujuba*), il melograno (*Punica granatum*), cotogno (*Pyrus cydonia*) al fine di favorire la fauna fruttivora. Le piante da frutto devono essere impiantate nella quota di almeno 10 per ettaro, devono essere diverse e collocate nei luoghi più idonei alla fruttificazione (margini del bosco, aree più assolate, radure ecc.).

4. Interventi forestali in corrispondenza di elettrodotti, di strade e di strutture lineari in pietra a secco.

Al fine di consentire il corretto funzionamento di elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle specie latifoglie può essere realizzato mediante capitozzatura ovvero mediante potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea elettrica. Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza di 3-5 metri tra conduttori e vegetazione. All'interno dei boschi di conifere è consentito il taglio raso delle piante resinose che insistono al di sotto dei conduttori. Tali operazioni sono consentite esclusivamente nel periodo utile per le operazioni selvicolturali dal 1 ottobre al 15 marzo di ogni anno.

Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere asportato in modo da non arrecare danno alla rinnovazione. La vigente disciplina di tutela del Parco non consente l'apertura di nuove piste di servizio e di esbosco se non contemplate in specifici piani di assestamento forestale ovvero di gestione pluriennale forestale.

Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso della rete viaria deve essere selettivo e dovrà interessare solo gli esemplari che crescono a ridosso dei muri a secco e che invadono con i polloni le sedi stradali. Per queste piante è consentita l'eliminazione dei polloni con diametro inferiore a 5 cm, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante dovranno essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi si possano propagarsi alla chioma.

Pertanto possono essere eliminate o contenute, nell'interesse dell'incolumità pubblica, soltanto le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica, previa asseverazione di un tecnico forestale.

Sulle piante arboree poste all'interno dei muri confinanti con le carreggiate possono essere realizzati interventi di potatura delle branche che si protendono verso la sede stradale al di sotto di 3,70 m, al fine di consentire il transito anche a furgoni o mezzi di grosse dimensioni.





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

In prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatura dei rami sporgenti al fine di ripristinare la visibilità degli stessi.

Per le piante erbacee e sarmentose si raccomanda il taglio raso su tutta la banchina. Tale operazione deve essere ripetuta periodicamente nel caso le condizioni climatiche favoriscano il ricaccio. Il materiale tagliato deve essere rimosso dai luoghi di taglio.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con il rischio incendi e con la sicurezza stradale.

Si rammenta il divieto assoluto dell'uso di diserbanti chimici nella zona 1 del Parco. In ogni caso nelle altre zone se ne sconsiglia l'uso poiché gli elementi tossici potrebbero entrare nella catena alimentare e comunque generare materiale secco a bordo strada facilmente infiammabile.

5. Messa in sicurezza delle aree boschive.

Sul confine delle aree boschive adiacenti a suoli caratterizzati dalla presenza pascoli naturali con roccia affiorante e coperti da vegetazione steppica o comunque spontanea o seminativi, dovranno essere realizzate fasce tagliafuoco "verdi" dell'ampiezza di almeno cinque metri. In tali fasce la vegetazione erbacea, arbustiva e la rinnovazione dovrà essere contenuta mediante il taglio raso ed una superficiale (5-10 cm) lavorazione del suolo.

La vegetazione arborea dovrà essere messa in sicurezza mediante spalcatura fino ad un terzo dell'altezza della pianta.

6. Distruzione dei residui vegetali provenienti da interventi selvicolturali.

Il materiale non commercialmente utile, derivante da interventi selvicolturali, può essere sminuzzato in loco con appositi biotrituratori e sparso al suolo al fine di aumentare la quantità di sostanza organica nel suolo. Qualora la biotriturazione non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui vegetali devono essere fascinati ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, ovvero devono essere allontanati dall'area boschiva.

La bruciatura in loco dei residui selvicolturali è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, previa idonea certificazione da parte di un fitopatologo, ovvero di evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione.

Qualora necessario i residui vanno bruciati in ampie chiarie, sulle piste o ai crocicchi della viabilità forestale al fine di non danneggiare la vegetazione presente sul soprassuolo o quella arboreo-arbustiva circostante. L'accensione dei residui vegetali può avvenire previa comunicazione scritta, da effettuarsi almeno 7 giorni lavorativi prima della stessa, all'Ente Parco, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) del Corpo Forestale dello Stato del Parco ed ai Vigili del Fuoco, indicando la motivazione, la data e gli orari di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Durante tutta la fase di combustione i fuochi devono essere sorvegliati da personale della ditta esecutrice dei lavori.

7. Messa in sicurezza delle aree a pascolo naturale.

Non è consentita in alcun modo la realizzazione di "precese" su aree caratterizzate da pascolo naturale.

I proprietari di terreni a riposo o incolti ovvero in stato di abbandono confinanti con i pascoli naturali o con aree boschive hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea ed hanno l'obbligo di realizzare mediante lavorazione del terreno entro il 31 maggio fasce protettive "precese" prive di vegetazione a bordo delle superfici coltivabili.

Il Direttore f.f.
(Fabio Modugno)

